CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
tra
IL COMUNE DI VICENZA
E
SAVE S.P.A.

per la realizzazione del progetto espositivo
“ISPIRAZIONE EUROPA. PITTURA E SCULTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO. DA CANOVA A KIEFER”
Basilica Palladiana
novembre 2026/ maggio 2027

Il Comune di Vicenza (di seguito “Comune”) quale Sponsee con sede legale in Palazzo Trissino, Corso A. Palladio, 98 -Vicenza, c.f. e part. IVA 00516890241, qui rappresentato da……,
domiciliato per la carica presso l’Assessorato alla Cultura Levà degli Angeli 11 Vicenza, in qualità di Dirigente del settore Musei Civici;

e

SAVE S.p.A., quale sponsor, con sede legale in Viale Galileo Galilei 30/1 – 30173 – Venezia (VE), C.F. 02193960271, P.I. 02193960271, qui rappresentato dal suo Presidente Dott. Enrico Marchi,

PREMESSO CHE

Il Comune agisce con il fine di valorizzare il patrimonio artistico e monumentale civico e a tal fine intende presentare il progetto espositivo “ISPIRAZIONE EUROPA. PITTURA E SCULTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO. DA CANOVA A KIEFER” presso il Salone della Basilica Palladiana da novembre 2026 a maggio 2027, coinvolgendo alcuni sponsor a sostegno dell'iniziativa, in modo da razionalizzarne e sostenerne parzialmente i costi e altresì coinvolgere significativi stakeholders che operano sul territorio.

Il Comune, tramite avviso pubblico, ha avviato una ricerca di potenziali sponsor, per la quale è pervenuta la candidatura di Gruppo SAVE, entro i termini stabiliti, che il Comune ha favorevolmente accolto in quanto coerente con i propri obiettivi.

Il Gruppo SAVE, riconoscendo il valore dell'iniziativa e condividendo l'obiettivo di valorizzazione della Basilica Palladiana tramite la realizzazione di eventi espositivi di livello internazionale, ritiene di affiancare il Comune come sponsor dell'evento espositivo in parola.

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica, tra il Comune di Vicenza e Gruppo SAVE per la realizzazione del progetto espositivo nel Salone della Basilica Palladiana.
L'acquisizione della sponsorizzazione tecnica avverrà tramite scambio di fatture tra i contraenti che riporteranno il valore complessivo della stessa. Le fatture saranno oggetto di reciproca compensazione finanziaria.

Articolo 2. Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione e fino alla conclusione dell'evento espositivo "ISPIRAZIONE EUROPA. PITTURA E SCULTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO. DA CANOVA A KIEFER" oggetto della sponsorizzazione ovvero il 2 maggio 2027.

Articolo 3. Obblighi a carico dello Sponsor

Lo sponsor si impegna a:

a. diffondere il messaggio pubblicitario del Comune di Vicenza ai fini della promozione dell'evento espositivo "*Ispirazione Europa. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer*" tramite i circuiti presenti in zona Arrivi e in zona Partenze nei tre scali di Venezia, Treviso, Verona, come segue. All'aeroporto di Venezia tramite il circuito di 4 "Ledwall curb" nella viabilità coperta al piano terra fronte terminal, e i circuiti di impianti digitali denominati "Vision" (36 monitor presso l'aeroporto di Venezia e 9 monitor presso l'aeroporto di Treviso). All'aeroporto di Verona tramite il circuito di "maxi Ledwall Digital" e tramite circuito di 28 monitor distribuiti in varie zone del terminal. La diffusione del messaggio pubblicitario dell'evento espositivo promosso dal Comune di Vicenza tramite i suddetti impianti digitali - con le modalità alternative di immagine fissa o di clip video - avverrà in modalità "salvo venduto" garantendo la veicolazione del messaggio pubblicitario in almeno uno dei circuiti digitali disponibili, per un periodo di almeno quattordici giorni nel corso dello svolgimento della mostra (14/11/2026 – 02/05/2027);

b. esporre totem informativo dell'evento, predisposto dal Comune di Vicenza, negli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona, dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino a conclusione dell'evento espositivo "ISPIRAZIONE EUROPA. PITTURA E SCULTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO. DA CANOVA A KIEFER" oggetto della sponsorizzazione;

c. concordare e condividere con il beneficiario ogni attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa.

Articolo 4. Obblighi dell'Amministrazione

Il Comune si impegna a:

- riconoscere il soggetto proponente quale sponsor della mostra in parola;
- abbinare ufficialmente nome e marchio di Gruppo SAVE alla mostra con la qualifica di partner e la dicitura "In partnership con";
- inserire il logo di Gruppo SAVE sui materiali di comunicazione e sulla pagina dedicata del sito mostreinbasilica.it;

- menzionare la ditta Gruppo SAVE nei comunicati legati alle conferenze stampa;
- includere i rappresentanti di Gruppo SAVE nella partecipazione a tutti gli eventi istituzionali inerenti l'evento espositivo quali conferenze stampa, inaugurazione, attività collaterali pubbliche;
- concedere i seguenti benefit per dipendenti/clienti (120 ingressi omaggio, 35 cataloghi in omaggio; sconto del 20% al bookshop sul merchandising; 1 visita con guida gratuita per un gruppo di massimo 25 persone in orario di apertura della mostra; biglietto ridotto per tutto il personale del Gruppo SAVE (comprensivo degli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona), per tutti gli operatori aeroportuali in possesso del TIA – Tessera Identificazione Aeroportuale -, acquistabile anche online, attraverso un codice "dedicato" per l'acquisto di un biglietto; acquisto di titoli di ingresso superiore a 100 biglietti "open" alla tariffa eccezionale di 10 euro a biglietto (invece di 17 euro);
- concedere 5 inviti doppi all'inaugurazione della mostra;
- 1 evento privato con costi a carico per un massimo di 150 persone con visita esclusiva alla mostra con possibilità di cocktail;
- posti riservati per gli eventi legati alla mostra.

Articolo 5. Valore del contratto e Corrispettivi

5.1 Le obbligazioni reciprocamente assunte dalle Parti ai sensi del presente accordo si intendono di pari valore, riconoscendo le Parti sussistere tra le stesse un perfetto equilibrio sinallagmatico. In particolare:
- a fronte degli impegni assunti dal Comune di Vicenza ai sensi dell'art. 4 del presente accordo, SAVE emetterà fattura elettronica in formato XML/PA all'Organizzatore per l'importo onnicomprensivo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA;
- a fronte delle iniziative promozionali e degli impegni assunti da SAVE ai sensi dell'art. 3 del presente accordo, il Comune di Vicenza emetterà fattura elettronica in formato XML/PA al Partner per l'importo onnicomprensivo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA.
5.2 Trattandosi di operazione di permuta, il regolamento delle fatture reciproche avverrà mediante compensazione finanziaria tra le Parti, con esclusione di qualsiasi pagamento in denaro. Non trova applicazione la normativa sullo split payment (circolare 27E del 7/11/17 Ag. Entrate).

Articolo 6. Responsabilità

Nel caso in cui l'iniziativa non si realizzi, per qualunque motivo, le parti si accorderanno per applicare il presente contratto ad altra iniziativa programmata nei mesi successivi. Qualora non si giungesse a un accordo, il beneficiario restituirà allo sponsor tutte le somme già percepite.
L'oggetto del presente contratto è limitato alla sponsorizzazione dei progetti indicati in premessa ed esclude assolutamente qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, tra le parti, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Resta altresì inteso che lo sponsor non partecipa in alcun modo all'organizzazione dell'iniziativa, pertanto, non potrà mai essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti accaduti durante il suo svolgimento, né di irregolarità o inadempimenti di alcun genere che restano esclusiva e completa responsabilità del beneficiario.

Articolo 7. Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. In particolare, il presente contratto è soggetto a risoluzione:

1. quando lo sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
2. quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo sponsor l'assolvimento dei propri impegni;
3. qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti salvi: a. l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; b. i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti;
4. venga accertata l'inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3.

La risoluzione del contratto per colpa dello sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione.

Articolo 8. Recesso

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

Articolo 9. Tutela privacy e trattamento dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

Nella misura in cui, per l'esecuzione del presente contratto, una Parte sia tenuta a trattare dati personali per conto dell'altra Parte la stessa è designata da quest'ultima quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto allegato al presente contratto, sub allegato "Contratto per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28 GDPR".

Articolo 10. Controversie

Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza.

Articolo 11. Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vicenza ed i suoi allegati.

Articolo 12. Registrazione e firme

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti la stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Vicenza	Il partner
Direttore settore Musei Civici	Save S.p.A.

(Documento firmato digitalmente ex artt. 20-21-24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)